

Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Settore Servizi e Consulenza

Ufficio Fiscalità generale

Bologna, 20/04/2010


V FRASSINAGO 
40100 BOLOGNA (BO)


Prot. n. 909-20911/2010

OGGETTO: *Interpello 909-88/2010-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*


Codice Fiscale 
Istanza presentata il 18/02/2010

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 1 comma 1 della L n. 449 del 1997 , è stato esposto il seguente

QUESITO

La sig.ra  è proprietaria di un immobile ad uso di civile abitazione sul quale ha sostenuto spese di ristrutturazione, ai sensi della legge 27.12.1997, n. 449 e successive modificazioni.

Nella dichiarazione dei redditi 2009 e seguenti potrebbe usufruire della detrazione del 36% ai fini dell'IRPEF. E' però sua intenzione conferire, all'inizio del 2010, in un trust irrevocabile della durata di 20 anni tale immobile nominando quale beneficiaria la propria nipote minorenni.

La norma consente al donatario, in caso di donazione, di godere delle detrazioni del 36% per le quote residue (vedi anche circ. n. 57/E del 24.2.1998).

Chiede di conoscere se il diritto alla detrazione delle spese di ristrutturazione dell'immobile a seguito dell'atto del suo conferimento in TRUST continui a sussistere in capo a quest'ultimo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

I trust non commerciali, come nel caso in esame, sono considerati ai fini fiscali, ex-art. 73, lett.c) del TUIR, enti non commerciali il cui reddito, ai sensi dell'art. 143 del TUIR, è formato dai singoli redditi quali, ad esempio, come nel caso in esame, da quelli fondiari.

In sostanza il trust, quale ente non commerciale, è trattato al pari di una persona fisica ancorché esso sconti l'IRES nella misura del 27,5%.

La sig.ra [REDACTED] ritiene, pertanto, che il diritto alla detrazione passi da lei stessa, quale disponente del trust, al trust medesimo trattandosi, nel caso del conferimento di un bene immobile, di un atto avente le caratteristiche di una vera e propria donazione. D'altra parte il conferimento dei beni in trust è stato considerato dall'Amministrazione finanziaria (vedi circ. 48 del 6.8.2007) atto soggetto all'imposta di successione e donazione ex-Dlgs. 346/90.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La soluzione proposta non è condivisibile.

La circolare 57 del 1998, richiamata anche dalla contribuente nel quesito, precisamente nei paragrafi 1 e 2, nel commentare l'articolo 1, comma 1, della legge n.449/1997, rileva che trattandosi di una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche sono ammessi a fruire dell'agevolazione sulle spese per gli interventi edilizi tutti i soggetti passivi IRPEF, residenti o meno nel territorio dello Stato.

Di conseguenza restano esclusi tutti i soggetti IRES, tra i quali, in base all'articolo 73,

comma 1, lettera b) del TUIR, sono ricompresi i trust.

Come ha precisato l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 6 agosto 2007, a seguito della legge finanziaria del 2007 "è stata riconosciuta al trust un'autonoma soggettività tributaria rilevante ai fini dell'imposta tipica delle società, degli enti commerciali e non commerciali".

L'impossibilità di detrarre le spese per gli interventi edilizi per un soggetto IRES, che determina il reddito con le modalità di un ente non commerciale, si evince anche dalla modulistica per la dichiarazione dei redditi (UNICO ENC 2010) che non contempla la possibilità di evidenziare e portare in detrazione le spese in argomento, a differenza di quanto avviene per le persone fisiche.

I documenti di prassi citati sono pubblicati e disponibili nella banca dati "Documentazione Tributaria" consultabile nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it



CAPO SETTORE

dott. Maria Rita Civolani